

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 249

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

1° ottobre 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2008/C 249/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
IV <i>Informazioni</i>		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Consiglio		
2008/C 249/02	Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale	4
Commissione		
2008/C 249/03	Tassi di cambio dell'euro	5
2008/C 249/04	Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° ottobre 2008 [Pubblicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]	6

IT

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 249/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	7
2008/C 249/06	Proroga e modifica degli oneri di servizio pubblico imposti su nove servizi aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ⁽¹⁾	11
2008/C 249/07	Proroga e modifica degli oneri di servizio pubblico imposti su dieci servizi aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio ⁽¹⁾	14


V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

2008/C 249/08	Invito a presentare proposte — EACEA/22/08 — Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — Messa in rete dei distributori europei — Sistema di sostegno «selettivo»	17
---------------	---	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 249/01)

Data di adozione della decisione	23.6.2008
Numero dell'aiuto	N 658/07
Stato membro	Spagna
Regione	Navarra
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Inversiones en la acuicultura y en la transformación y comercialización de productos de la pesca
Base giuridica	Orden foral de la Consejera de desarrollo rural y medio ambiente por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas estatales a la inversión en el sector de la acuicultura, y a la transformación y comercialización de productos de la pesca
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Sostegno agli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura e del trattamento e commercializzazione di prodotti ittici
Forma di sostegno	Sovvenzione diretta
Stanziamiento	6 000 000 EUR
Intensità	20 % o 40 % dei costi ammissibili
Durata	2008-2013
Settore economico	Settore della pesca
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Gobierno de Navarra Cl. Alhóndiga, nº 1-1ª Planta E-31002 Pamplona
Altre informazioni	Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	2.7.2008
Numero dell'aiuto	N 78/08
Stato membro	Ungheria
Regione	Az ország egész területe
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Kombinált szállítás (RO-LA) támogatása
Base giuridica	„A 2003-2015-ig szóló magyar közlekedéspolitikáról szóló 19/2004. (III. 26.) OGY határozat; az európai kombinált szállítási rendszer magyarországi részhálózatának létesítési és üzemeltetési koncepciójáról szóló 2025/1996. (II. 7.) Korm. határozat”
Tipo di misura	Aiuto al funzionamento
Obiettivo	Sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Stanziamiento	2 980 Mio HUF (11,92 Mio EUR)
Intensità	Fino ad un massimo del 30 %
Durata	2008-2011
Settore economico	Trasporto combinato
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u. 13-15. H-1055 Budapest
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	18.8.2008
Numero dell'aiuto	N 206/08
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Scheepswerf Hoekman Cargoships BV
Base giuridica	Artikel 3 Kaderwet EZ Subsidies
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Aiuto connesso al contratto
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	—
Intensità	—
Durata	—

Settore economico	Costruzione navale
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerie van Economische Zaken Postbus 20201 2500 EC Den Haag Nederland
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2008/C 249/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visti gli elenchi delle candidature presentate al Consiglio dalla Commissione per i rappresentanti dei lavoratori,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 18 settembre 2006 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2006 fino al 17 settembre 2009.
- (2) Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori si è reso vacante a seguito delle dimissioni di Johannes HYLANDER (Svezia),

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2009:

RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

SVEZIA

Ulrika HEKTOR

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. CHATEL

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 240 del 5.10.2006, pag. 1.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

30 settembre 2008

(2008/C 249/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4303	TRY	lire turche	1,8136
JPY	yen giapponesi	150,47	AUD	dollari australiani	1,7739
DKK	corone danesi	7,4611	CAD	dollari canadesi	1,4961
GBP	sterline inglesi	0,7903	HKD	dollari di Hong Kong	11,1124
SEK	corone svedesi	9,7943	NZD	dollari neozelandesi	2,1143
CHF	franchi svizzeri	1,5774	SGD	dollari di Singapore	2,0439
ISK	corone islandesi	145,91	KRW	won sudcoreani	1 726,3
NOK	corone norvegesi	8,333	ZAR	rand sudafricani	11,827
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7954
CZK	corone ceche	24,66	HRK	kuna croata	7,1049
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	13 487,73
HUF	fiorini ungheresi	242,83	MYR	ringgit malese	4,9238
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	67,3
LVL	lats lettoni	0,7086	RUB	rublo russo	36,4095
PLN	zloty polacchi	3,3967	THB	baht thailandese	48,473
RON	leu rumeni	3,7413	BRL	real brasiliano	2,7525
SKK	corone slovacche	30,3	MXN	peso messicano	15,7126

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1° ottobre 2008

[Pubblicato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

(2008/C 249/04)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

Dal	Al	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK
1.10.2008	...	5,36	5,36	6,70	5,36	4,20	5,36	5,55	6,43	5,36	5,36	5,36	5,36	8,58	5,36	5,36	6,10	5,36	9,44	5,36	5,36	6,42	5,36	11,02	5,49	5,36	4,34	5,66
1.9.2008	30.9.2008	4,59	4,59	6,70	4,59	4,20	4,59	5,55	6,43	4,59	4,59	4,59	4,59	8,58	4,59	4,59	6,10	4,59	9,44	4,59	4,59	6,42	4,59	11,02	5,49	4,59	4,34	5,66
1.7.2008	31.8.2008	4,59	4,59	6,70	4,59	4,20	4,59	4,81	6,43	4,59	4,59	4,59	4,59	8,58	4,59	4,59	6,10	4,59	9,44	4,59	4,59	6,42	4,59	11,02	4,75	4,59	4,34	5,66

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 249/05)

Numero dell'aiuto: XA 245/08

Stato membro: Austria

Regione: Tirolo

Titolo del regime di aiuto: Richtlinie für die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien zum Schutz vor Sturmschäden an Gewächshäusern in der Landwirtschaft

Base giuridica:

§ 9 Tiroler Landwirtschaftsgesetz, LGBl. Nr. 3/1975

und darauf basierende

Richtlinien gemäß den § 9 des Tiroler Landwirtschaftsgesetzes, LGBl. Nr. 3/1975, für die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien zum Schutz vor Sturmschäden an Gewächshäusern in der Landwirtschaft nach Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 (Gruppenfreistellungsverordnung)

<http://www.tirol.gv.at/themen/laendlicher-raum/agrar/foerderung/richtlinien/>

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: In Tirolo il fabbisogno annuale ammonta a circa 40 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

Aiuti fino ad un'intensità massima del 50 % dei costi dei premi assicurativi ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

Con riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro

Data di applicazione: Dopo la pubblicazione della sintesi da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

Il Land Tirolo contribuisce ai costi fino ad un'intensità massima del 50 % dei costi dei premi assicurativi per la protezione delle serre agricole contro i danni causati da tempeste e in generale da avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Gli obiettivi di tali aiuti sono in particolare:

- incoraggiare le imprese agricole a stipulare sufficienti assicurazioni contro i danni causati alle serre dalle tempeste,
- garantire, alle imprese che dispongono di serre, i principali mezzi di produzione contro i danni causati dalle tempeste che ne comprometterebbero l'esistenza,
- alleggerire in parte il costo delle spese per i premi assicurativi

Settore economico: Agricoltura, orticoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Amt der Tiroler Landesregierung
Gruppe Agrar
Heiliggeiststraße 7-9
A-6020 Innsbruck

Sito web: Indirizzo Internet riguardante l'agricoltura in Tirolo:

<http://www.tirol.gv.at/agrar>

Indirizzo Internet riguardante la base giuridica:

<http://www.tirol.gv.at/themen/laendlicher-raum/agrar/foerderung/richtlinien/>

Informazioni riguardanti gli orientamenti del Land Tirolo per l'attuazione di misure d'aiuto specifiche in Tirolo:

Richtlinien gemäß den § 9 des Tiroler Landwirtschaftsgesetzes, LGBl. Nr. 3/1975, für die Gewährung eines Zuschusses zu den Versicherungsprämien zum Schutz vor Sturmschäden an Gewächshäusern in der Landwirtschaft nach Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 (Gruppenfreistellungsverordnung)

Altre informazioni: —

Per il governo del Land

Alois POPPELLER

Numero dell'aiuto: XA 246/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Občina Grad

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v občini Grad

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Grad (II. poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2008: 10 000 EUR

2009: 10 000 EUR

2010: 10 000 EUR

2011: 11 000 EUR

2012: 11 000 EUR

2013: 11 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1. *Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:*

- fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,
- fino al 40 % dei costi ammissibili nelle altre zone.

Sono concessi aiuti per investimenti in elementi dell'azienda destinati alla produzione vegetale e animale, per il miglioramento dei pascoli e lo sviluppo dei terreni agricoli.

2. *Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:*

- fino al 60 % dei costi ammissibili, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti intesi alla conservazione di elementi produttivi del patrimonio culturale (fabbricati agricoli: granai, essiccatoi per foraggi, fienili, porcili, arnie ecc.), purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,
- fino al 100 % dei costi ammissibili per investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole (siti di interesse archeologico o storico),
- possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3. *Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:*

- il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per tali premi,
- il contributo comunale, in linea con il decreto sul cofinanziamento dei premi assicurativi per la produzione agricola dell'anno in corso, integra l'aiuto nazionale

per i premi assicurativi fino ad un massimo del 50 % dei costi ammissibili, inclusa l'imposta sulle transazioni assicurative.

4. *Aiuti per la ricomposizione fondiaria:*

- fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi.

5. *Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:*

- fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6. *Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:*

- fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre, fiere e la partecipazione ai medesimi nonché le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web; gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Luglio 2008 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II del regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per lo sviluppo agricolo e rurale nel comune di Grad (II. poglavje Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Grad) comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

- articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
- articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
- articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
- articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
- articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
- articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Grad
Grad 172
SLO-9264 Grad

Sito web:

<http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&objava=478>

Altre informazioni:

L'aiuto per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Daniel KALAMAR
Sindaco

Numero dell'aiuto: XA 247/08

Stato membro: Repubblica ceca

Regione: Ústecký kraj

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Program podpory směřů rozvoje zemědělské prvovýroby v Ústeckém kraji na rok 2008–2013:

- Investiční podpora do zemědělských hospodářství,
- Investiční a neinvestiční podpora vedoucí k zachování krajiny a tradičních staveb,
- Neinvestiční podpora pro seskupení producentů,
- Technická neinvestiční podpora v odvětví zemědělství

Base giuridica:

- 1) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a);
- 2) Zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje;
- 3) Program podpory směřů rozvoje zemědělství a venkova Ústeckého kraje na rok 2008 až 2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 7 000 000 CZK

Intensità massima dell'aiuto:

Categoria di aiuti n. 1: aiuti agli investimenti per le imprese agricole

L'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40 % degli investimenti ammissibili. L'importo massimo di aiuto concesso ad un'impresa singola non può superare 400 000 EUR per periodo di tre esercizi finanziari.

L'aiuto è destinato a finanziare i seguenti costi ammissibili: costruzione, acquisto o ammodernamento di beni immobiliari

al di fuori della sostituzione ordinaria, acquisto o leasing di macchinari e attrezzature, ivi compresi programmi informatici fino al valore di mercato dell'attivo, costi generali, quali onorari di architetti o di altri consulenti, studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze.

L'aiuto non è concesso a imprese in difficoltà.

L'aiuto non è limitato a particolari prodotti agricoli ed è accessibile a tutti i settori dell'agricoltura.

L'aiuto non è concesso per l'acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali, impianto di piante annuali, drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua, né per semplici investimenti di sostituzione.

L'aiuto non è concesso per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Categoria di aiuti n. 2: aiuti agli investimenti e aiuti non destinati agli investimenti per la conservazione del paesaggio e dei fabbricati tradizionali

L'aiuto può ammontare al 100 % dei costi realmente sostenuti, con un massimale di 10 000 EUR all'anno.

L'aiuto può essere destinato a finanziare i seguenti costi ammissibili: costi sostenuti per investimenti o opere destinate alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico.

Categoria di aiuti n. 3: aiuti non destinati agli investimenti ai gruppi di produttori

L'importo globale non può superare 400 000 EUR né può essere versato per spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

L'aiuto è destinato a finanziare i seguenti costi ammissibili: il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

Aiuti start-up sono concessi per la costituzione di gruppi o associazioni di produttori attivi nella produzione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), sempreché le condizioni previste in detto articolo siano soddisfatte.

Non sono concessi aiuti a organizzazioni di produttori, quali imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più imprese agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

Non sono concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza tuttavia essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

Categoria di aiuti n. 4: aiuti tecnici non destinati agli investimenti nel settore agricolo

L'aiuto può coprire fino al 100 % delle spese ammissibili.

L'aiuto è destinato a finanziare i seguenti costi ammissibili: onorari per servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

L'aiuto è concesso in natura tramite servizi sovvenzionati e non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

L'aiuto è accessibile agli aventi diritto nel settore in questione, in base a condizioni obiettivamente definite. Nei casi in cui il sostegno tecnico sia fornito da gruppi di produttori o altre organizzazioni, l'appartenenza a tali gruppi o organizzazioni non è una condizione di accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non aderenti ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato

Data di applicazione: Il programma avrà inizio alla data di pubblicazione della sintesi delle informazioni da parte della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 novembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

L'obiettivo principale è il sostegno alle piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria. L'obiettivo secondario è diversificare la produzione agricola, creare nuovi posti di lavoro e, aumentando la scelta degli obiettivi fissati, rendere più attraenti le zone rurali sia per i loro abitanti, sia per i visitatori.

Le spese finanziate dal regime di aiuti sono quelle di cui agli articoli 4, 5, 9 e 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Beneficiari dell'aiuto sono le piccole e medie imprese attive nel settore agricolo. Sono ammissibili all'aiuto tutti i sottosettori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ústecký kraj

La responsabilità di gestire l'aiuto è stata affidata all'organismo seguente:

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 48
CZ-400 01 Ústí nad Labem

Sito web:

http://www.kr-ustecky.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?u=450018&id_org=450018&id_ktg=36563&archiv=0&p1=84858

o

http://www.kr-ustecky.cz/soubory/450018/bod_30_priloha_1.doc

Altre informazioni:

La regione Ústí nad Labem attesta che l'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dalla Commissione nel regolamento (CE) n. 1857/2006.

Ulteriori informazioni sono disponibili nei siti web summenzionati.

Ústí nad Labem, 12 giugno 2008.

Tatána KRYDLOVÁ

Capo ff. dipartimento dell'Ambiente e dell'agricoltura

Proroga e modifica degli oneri di servizio pubblico imposti su nove servizi aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 249/06)

1. Il governo greco ha deciso di prorogare e di modificare parzialmente, a decorrere dal 1° aprile 2009, gli oneri di servizio pubblico relativi a nove servizi aerei di linea all'interno della Grecia imposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 164 del 10 luglio 2002 e successivamente prorogati e modificati (*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 46 del 24 febbraio 2006).

Diciannove (19) voli settimanali di andata e ritorno, con 330 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Atene-Karpathos

Cinque (5) voli settimanali di andata e ritorno, con 250 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.
2. Le modifiche degli oneri di servizio pubblico sono riportate di seguito:
 - A. *Frequenza minima dei voli e numero minimo di posti disponibili ogni settimana per ciascuna rotta*

Otto (8) voli settimanali di andata e ritorno, con 400 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Atene-Sitia

Quattro (4) voli settimanali di andata e ritorno, con 120 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Cinque (5) voli settimanali di andata e ritorno, con 150 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Atene-Skiathos

Due (2) voli settimanali di andata e ritorno, con 30 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Sette (7) voli settimanali di andata e ritorno, con 280 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Atene-Naxos

Sei (6) voli settimanali di andata e ritorno, con 192 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Otto (8) voli settimanali di andata e ritorno, con 200 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Atene-Corfù

Quattro (4) voli settimanali di andata e ritorno, con 200 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Dieci (10) voli settimanali di andata e ritorno, con 170 posti disponibili ogni settimana per ciascuna destinazione durante il periodo invernale.

Cinque (5) voli settimanali di andata e ritorno, con 250 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Rodi-Kos-Leros-Astipalea

Due (2) voli settimanali di andata e ritorno, con 30 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Tre (3) voli settimanali di andata e ritorno, con 45 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Corfù-Azio-Cefalonia-Zante

Due (2) voli settimanali di andata e ritorno, con 30 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Tre (3) voli settimanali di andata e ritorno, con 45 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Per il significato dei termini «periodo invernale» e «periodo estivo» si rimanda alle definizioni della IATA.

Qualora, nel periodo precedente, il coefficiente medio di utilizzo della capacità dell'insieme dei voli su una data rotta abbia superato il 75 %, si potrà procedere a un aumento proporzionale della frequenza settimanale minima o del numero minimo di posti disponibili ogni settimana. Tale aumento è comunicato, sei mesi prima della sua applicazione, mediante lettera raccomandata al vettore aereo che gestisce il servizio ed è applicato dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* da parte della Commissione europea.

Qualora gli aeromobili utilizzati non abbiano la capacità sufficiente a garantire il numero settimanale minimo di posti previsto al punto 2, lettera a), la frequenza dei voli può essere aumentata proporzionalmente.

I voli annullati a causa delle cattive condizioni meteorologiche devono essere effettuati nei giorni immediatamente successivi in modo da soddisfare la domanda settimanale, tenuto conto del numero settimanale minimo di posti previsto al punto 2, lettera a).

B. Per quanto riguarda le tariffe

Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica non può superare gli importi seguenti:

- Atene-Kithira: 48 EUR,
- Atene-Naxos: 62,70 EUR,
- Atene-Paros: 61,70 EUR,
- Atene-Karpathos: 73,20 EUR,
- Atene-Sitia: 71,10 EUR,
- Atene-Skiathos: 53,30 EUR,
- Salonicco-Corfù: 70 EUR,
- Rodi-Kos: 46 EUR,

— Rodi-Astipalea: 52,20 EUR,

— Rodi-Leros: 52,20 EUR,

— Kos-Astipalea: 52,20 EUR,

— Kos-Leros: 46 EUR,

— Astipalea-Leros: 46 EUR,

— Corfù-Azio: 40,70 EUR,

— Corfù-Cefalonia: 40,70 EUR,

— Corfù-Zante: 52,20 EUR,

— Azio-Cefalonia: 35,50 EUR,

— Azio-Zante: 40,70 EUR,

— Cefalonia-Zante: 33,50 EUR.

I prezzi suddetti possono essere aumentati in caso di lievitazioni impreviste dei costi di esercizio della linea non imputabili al vettore. Tali aumenti sono comunicati al vettore che gestisce la linea ed entrano in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* da parte della Commissione europea.

C. Garanzia della continuità del servizio

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei che intendono effettuare voli di linea sulle rotte in questione garantiscono tale servizio almeno per un periodo di dodici mesi consecutivi.

Salvo casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli annui totali.

L'eventuale intenzione di interrompere il servizio su una qualsiasi delle rotte suddette deve essere notificata dal vettore al servizio dell'aviazione civile, direzione gestione trasporti aerei, sezione accordi bilaterali trasporti aerei, almeno sei mesi prima dell'interruzione dei voli.

D. Considerata la specificità dei collegamenti, i vettori dovranno essere in grado di dimostrare che il personale di cabina addetto al servizio dei passeggeri su tali voli parla e comprende la lingua greca.

3. Informazioni utili

L'esecuzione dei voli sulle rotte suddette da parte di un vettore comunitario che non adempia gli obblighi di servizio pubblico imposti può comportare sanzioni amministrative e/o di altro tipo.

Per quanto riguarda il tipo di aeromobili utilizzati, i vettori sono invitati a consultare le *Aeronautical Information Publications* relative alla Grecia (AIP GREECE) per i dati tecnici e operativi e per le procedure aeroportuali.

Per quanto riguarda gli orari, le partenze e gli arrivi dei velivoli devono effettuarsi durante le ore di servizio degli aeroporti, conformemente al pertinente decreto del ministro dei Trasporti e delle comunicazioni.

Va osservato che, qualora nessun vettore aereo abbia dichiarato al Servizio dell'aviazione civile, direzione Gestione trasporti aerei, entro il 28 febbraio 2009, la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 1° aprile 2009, servizi aerei di linea su una o più delle rotte suddette senza corrispettivo finanziario, la Grecia ha deciso, nel quadro della procedura

di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, di limitare per tre anni a un unico vettore l'accesso a una o più delle rotte suddette e di indire una gara per attribuire il diritto di gestire tali linee a partire dal 1° aprile 2009.

Gli oneri di servizio pubblico sopra descritti sostituiscono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 164 del 10 luglio 2002 e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 46 del 24 febbraio 2006 per quanto riguarda le rotte suddette.

Proroga e modifica degli oneri di servizio pubblico imposti su dieci servizi aerei di linea all'interno della Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 249/07)

1. Il governo greco ha deciso di prorogare e di modificare, a decorrere dal 1° marzo 2009, gli oneri di servizio pubblico relativi a dieci servizi aerei di linea all'interno della Grecia imposti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 239 del 25 agosto 2001, e C 280 del 4 ottobre 2001 per quanto attiene al posticipo della data di entrata in vigore, e successivamente modificati (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 164 del 10 luglio 2002, *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 312 del 17 dicembre 2004 e C 177 del 29 luglio 2006).
2. Le modifiche degli oneri di servizio pubblico sono riportate di seguito.
 - A. *Frequenza minima dei voli e numero minimo di posti disponibili ogni settimana per ciascuna rotta*

Atene-Astipalea

Quattro (4) voli settimanali di andata e ritorno, con 120 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Cinque (5) voli settimanali di andata e ritorno, con 150 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Atene-Ikaria

Cinque (5) voli settimanali di andata e ritorno, con 175 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Sette (7) voli settimanali di andata e ritorno, con 245 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Atene-Leros

Sei (6) voli settimanali di andata e ritorno, con 210 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Dieci (10) voli settimanali di andata e ritorno, con 350 posti disponibili ogni settimana per ciascuna destinazione durante il periodo estivo.

Atene-Milos

Sette (7) voli settimanali di andata e ritorno, con 245 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Otto (8) voli settimanali di andata e ritorno, con 280 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Salonicco-Samos

Tre voli (3) settimanali di andata e ritorno, con 90 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Quattro (4) voli settimanali di andata e ritorno, con 120 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Salonicco-Chios

Tre voli (3) settimanali di andata e ritorno, con 90 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Quattro (4) voli settimanali di andata e ritorno, con 120 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Limnos-Mitilene-Chios-Samos-Rodi

Limnos-Mitilene-Rodi

Due (2) voli settimanali di andata e ritorno, con 40 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni tutto l'anno.

Limnos-Mitilene-Chios-Rodi

Un (1) volo settimanale di andata e ritorno, con 20 posti disponibili in entrambe le direzioni tutto l'anno.

Limnos-Mitilene-Samos-Rodi

Un (1) volo settimanale di andata e ritorno, con 20 posti disponibili in entrambe le direzioni tutto l'anno.

Limnos-Mitilene-Chios-Samos-Rodi

Un (1) volo settimanale di andata e ritorno, con 20 posti disponibili in entrambe le direzioni tutto l'anno.

Rodi-Karpathos-Kassos-Sitia

Rodi-Karpathos

Quattro (4) voli settimanali di andata e ritorno, con 200 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Sei (6) voli settimanali di andata e ritorno, con 300 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Rodi-Karpathos-Kassos-Sitia

Quattro (4) voli settimanali di andata e ritorno, con 200 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Sei (6) voli settimanali di andata e ritorno, con 300 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Alexandroupoli-Sitia

Due (2) voli settimanali di andata e ritorno, con 40 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Tre (3) voli settimanali di andata e ritorno, con 60 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Azio-Sitia

Due (2) voli settimanali di andata e ritorno, con 40 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo invernale.

Tre (3) voli settimanali di andata e ritorno, con 60 posti disponibili ogni settimana in entrambe le direzioni durante il periodo estivo.

Per il significato dei termini «periodo invernale» e «periodo estivo» si rimanda alle definizioni della IATA.

Qualora, nel periodo precedente, il coefficiente medio di utilizzo della capacità dell'insieme dei voli su una data rotta abbia superato il 75 %, si potrà procedere a un aumento proporzionale della frequenza settimanale minima o del numero minimo di posti disponibili ogni settimana. Tale aumento è comunicato, sei mesi prima della sua applicazione, mediante lettera raccomandata al vettore aereo che gestisce il servizio ed è applicato dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* da parte della Commissione europea.

Qualora gli aeromobili utilizzati non abbiano la capacità sufficiente a garantire il numero settimanale minimo di posti previsto al punto 2, lettera a), la frequenza dei voli può essere aumentata proporzionalmente.

I voli annullati a causa delle cattive condizioni meteorologiche devono essere effettuati nei giorni immediatamente successivi in modo da soddisfare la domanda settimanale,

tenuto conto del numero settimanale minimo di posti previsto al punto 2, lettera a).

B. Per quanto riguarda le tariffe

Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica non può superare gli importi seguenti:

- Atene-Astipalea: 58,50 EUR,
- Atene-Ikaria: 52,20 EUR,
- Atene-Leros: 59,60 EUR,
- Atene-Milos: 41,70 EUR,
- Salonicco-Samos: 76,40 EUR,
- Salonicco-Chios: 66 EUR,
- Limnos-Rodi: 64,80 EUR,
- Limnos-Mitilene: 41,70 EUR,
- Limnos-Chios: 41,70 EUR,
- Limnos-Samos: 41,70 EUR,
- Mitilene-Chios: 33,50 EUR,
- Mitilene-Samos: 41,70 EUR,
- Mitilene-Rodi: 58,50 EUR,
- Chios-Samos: 33,50 EUR,
- Chios-Rodi: 46 EUR,
- Samos-Rodi: 41,70 EUR,
- Rodi-Kassos: 39,60 EUR,
- Rodi-Karpathos: 33,50 EUR,
- Rodi-Sitia: 48 EUR,
- Karpathos-Sitia: 48 EUR,
- Kassos-Sitia: 42,80 EUR,
- Karpathos-Kassos: 27 EUR,
- Alexandroupoli-Sitia: 79,50 EUR,
- Azio-Sitia: 79,50 EUR.

I prezzi suddetti possono essere aumentati in caso di lievitazioni impreviste dei costi di esercizio della linea non imputabili al vettore. Tali aumenti sono comunicati al vettore che gestisce la linea ed entrano in vigore dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* da parte della Commissione europea.

C. Garanzia della continuità del servizio

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2408/92, i vettori aerei che intendono effettuare voli di linea sulle rotte in questione garantiscono tale servizio almeno per un periodo di dodici mesi consecutivi.

Salvo casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli annui totali.

L'eventuale intenzione di interrompere il servizio su una qualsiasi delle rotte suddette deve essere notificata dal vettore al servizio dell'aviazione civile, direzione gestione trasporti aerei, sezione accordi bilaterali trasporti aerei, almeno sei mesi prima dell'interruzione dei voli.

- D. Considerata la specificità dei collegamenti, i vettori dovranno essere in grado di dimostrare che il personale di cabina addetto al servizio dei passeggeri su tali voli parla e comprende la lingua greca.

3. Informazioni utili

L'esecuzione dei voli sulle rotte suddette da parte di un vettore comunitario che non adempia gli obblighi di servizio pubblico imposti può comportare sanzioni amministrative e/o di altro tipo.

Per quanto riguarda il tipo di aeromobili utilizzati, i vettori sono invitati a consultare le *Aeronautical Information Publications* relative alla Grecia (AIP GREECE) per i dati tecnici e operativi e per le procedure aeroportuali.

Per quanto riguarda gli orari, le partenze e gli arrivi dei voli devono effettuarsi durante le ore di servizio degli aeroporti, conformemente al pertinente decreto del ministro dei Trasporti e delle comunicazioni.

Va osservato che, qualora nessun vettore aereo abbia dichiarato al Servizio dell'aviazione civile, direzione Gestione trasporti aerei, entro il 31 gennaio 2009, la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 1° marzo 2009, servizi aerei di linea su una o più delle rotte suddette senza corrispettivo finanziario, la Grecia ha deciso, nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, di limitare per tre anni a un unico vettore l'accesso a una o più delle rotte suddette e di indire una gara per attribuire il diritto di gestire tali linee a partire dal 1° marzo 2009.

Gli oneri di servizio pubblico sopra descritti sostituiscono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 239 del 25 agosto 2001, C 280 del 4 ottobre 2001 e C 164 del 10 luglio 2002 e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 312 del 17 dicembre 2004 e C 177 del 29 luglio 2006 in relazione alle rotte suddette.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/22/08**Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei****Messa in rete dei distributori europei — Sistema di sostegno «selettivo»**

(2008/C 249/08)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale unico per azioni comunitarie nel settore audiovisivo per il periodo 2007-2013 (MEDIA 2007).

Gli obiettivi del programma MEDIA 2007 per il settore della distribuzione sono i seguenti:

- a) rafforzare il settore europeo della distribuzione incoraggiando gli operatori a investire nella coproduzione, acquisizione e promozione di film europei non nazionali e a definire strategie coordinate di commercializzazione;
- b) promuovere una più ampia diffusione transnazionale dei film europei incoraggiando in particolare i distributori a investire nella promozione e nella distribuzione adeguata di film europei non nazionali.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito si rivolge alle società europee specializzate nella distribuzione internazionale di film cinematografici europei.

I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea,
- i paesi dell'EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
- i paesi candidati all'adesione: Croazia,
- la Svizzera.

3. Azioni ammissibili

Questo invito a presentare proposte è rivolto alle società europee le cui attività contribuiscono alla circolazione di film cinematografici europei, in particolare alle società di distribuzione cinematografica.

La durata massima dei progetti e il periodo di ammissibilità dei costi è di 16 mesi. L'uscita di un film nelle sale cinematografiche nei territori considerati dovrà verificarsi non prima del giorno della scadenza della presentazione delle proposte e al più tardi 18 mesi dalla data in cui il raggruppamento iniziale di distributori sovvenzionati ha depositato la sua domanda di sovvenzione.

4. Criteri di aggiudicazione

Il sostegno sarà accordato per la distribuzione di film con un bilancio di produzione massimo di 15 Mio EUR a raggruppamenti di distributori costituiti almeno da 5 distributori per i film con un bilancio inferiore a 3 Mio EUR e almeno da 7 distributori per i film con un bilancio compreso tra 3 e 15 Mio EUR.

I criteri di attribuzione del sostegno sono i seguenti: origine e genere del film, nome dei distributori ammissibili e prima o seconda opera del regista.

Un'attenzione particolare è rivolta allo sviluppo delle potenzialità dei paesi con scarsa capacità produttiva e/o ad area linguistica e geografica ristretta.

5. Bilancio

Il bilancio massimo disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 12 250 000 EUR, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a titolo dell'esercizio 2009.

Il sostegno finanziario non può superare il 50 % del totale delle spese ammissibili.

L'Agenzia si riserva la possibilità di non assegnare tutti i fondi disponibili.

6. Scadenza

Le proposte devono essere inviate entro e non oltre il **1° dicembre 2008**, il **1° aprile 2009** e il **1° luglio 2009** al seguente indirizzo:

Agence Exécutive «Éducation, Audiovisuel et Culture»
Programme MEDIA
Appel de propositions EACEA/22/08
Att. M. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
B-1040 Bruxelles

Saranno accettate soltanto le candidature originali presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell'offerente.

Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.

7. Informazioni complete

La versione integrale delle linee guida nonché i moduli di candidatura si trovano all'indirizzo seguente: <http://eacea.ec.europa.eu/media>. Le candidature devono rispettare rigorosamente i requisiti della versione integrale e devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo.

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.